

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2002, n. 41

Modifiche alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo).

2.12.2002 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 30

ARTICOLO 1

(Modifiche all'articolo 2 della LR 43/1995)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo) è sostituito dal seguente:

"2. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di cani provvedono, entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale, all'iscrizione degli stessi all'anagrafe canina."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della LR 43/1995 è inserito il seguente:

"2 bis. Tra l'iscrizione e l'identificazione di cui all'articolo 3 non devono trascorrere più di trenta giorni, fatte salve le eccezioni individuate dal regolamento della Giunta regionale, di cui all'articolo 3, comma 3."

3. Il comma 3 dell'articolo 2 della LR 43/1995 è abrogato.

ARTICOLO 2

(Sostituzione dell'articolo 3 della LR 43/1995)

1. L'articolo 3 della LR 43/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Identificazione elettronica dei cani iscritti all'anagrafe canina)

1. L'identificazione dei cani iscritti all'anagrafe canina di cui all'articolo 2 è effettuata mediante inoculazione di microchip nella regione del collo nel terzo craniale del lato sinistro.

2. I codici di anagrafe regionale apposti in precedenza con tatuaggio sono validi ai fini dell'identificazione degli animali così contrassegnati.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla vigenza della legge, emana un regolamento dove sono definite le caratteristiche e le modalità d'acquisizione dei microchip, le procedure di anagrafe canina, le eventuali eccezioni per determinate razze al rispetto del termine per l'identificazione, le modalità di costituzione della banca dati regionale canina."

ARTICOLO 3

(Sostituzione dell'articolo 6 della LR 43/1995)

1. L'articolo 6 della LR 43/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Divieto di soppressione

1. I cani, i gatti e gli altri animali d'affezione a chiunque appartenenti, nonché i cani randagi e i gatti che vivono in libertà e, comunque, tutti gli animali d'affezione ospitati presso i canili o presso altre strutture pubbliche o private, non possono essere soppressi dal proprietario o dal detentore dell'animale ovvero dal

gestore del canile o di altre strutture pubbliche e private se non perché gravemente malati e incurabili o perché di comprovata pericolosità per l'incolumità delle persone.

2. È fatto salvo quanto previsto per i cani e i gatti a causa della rabbia dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 e successive modificazioni.

3. Provvedono alla soppressione degli animali d'affezione nei casi consentiti dal primo e dal secondo comma soltanto medici veterinari dipendenti dalle aziende unità sanitarie locali o libero professionisti che devono rilasciare al proprietario o detentore dell'animale o al gestore del canile o della struttura un certificato dal quale risulti la causa della soppressione.

4. La soppressione è effettuata in modo eutanasico.

5. I cani e i gatti vaganti catturati e quelli ospitati presso le strutture di cui alla presente legge non possono essere destinati alla sperimentazione."

ARTICOLO 4

(Inserimento dell'articolo 12 bis dopo l'articolo 12 della LR 43/1995)

1. Dopo l'articolo 12 della LR 43/1995 è inserito il seguente:

"12 bis"

(Colonie di gatti)

1. I comuni tutelano le colonie dei gatti nel loro territorio, inteso come luogo stabile di riferimento per l'alimentazione e il riposo, avvalendosi delle aziende unità sanitarie locali, in collaborazione con le associazioni protezionistiche, provvedendo alla alimentazione della colonia e al controllo della crescita della popolazione felina tramite sterilizzazione di competenza dell'azienda unità sanitaria locale, ai sensi dell'articolo 13 comma 1.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i comuni redigono una mappa della città ove siano segnalate la presenza di colonie feline ed individuano, nelle zone abitualmente frequentate dai gatti, o comunque in aree pubbliche, aree idonee per l'organizzazione delle colonie dei gatti.

3. I comuni, d'intesa con le unità sanitarie locali, possono dare in gestione le colonie dei gatti, su richiesta, alle associazioni protezionistiche sulla base della stipula di convenzioni che individuino il territorio della colonia, le modalità di cura degli animali, il controllo della crescita della popolazione felina, tramite sterilizzazione, e la tutela della condizioni igieniche del territorio.

4. I gatti possono essere spostati dal loro territorio in altro territorio consono solo per cause afferenti a stati di sofferenza o di mortalità degli stessi ovvero in presenza di pericolo derivanti da opere edilizie pubbliche o private. Lo spostamento è autorizzato dal Sindaco che acquisisce il parere della unità sanitaria locale competente. Nel caso in cui la colonia oggetto di spostamento sia gestita, ai sensi del comma 3, da una associazione protezionistica questa è preventivamente sentita dal Sindaco. Qualora lo spostamento sia dovuto ad opere edilizie, l'inizio delle opere è subordinato all'autorizzazione del Sindaco allo spostamento della colonia.

ARTICOLO 5

(Sostituzione del comma 1 dell'articolo 19 della LR 43/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della LR 43/1995 è sostituito dal seguente:

"1. Chiunque violi le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della presente legge e` soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro centotre a euro seicentoventidue."